



Pistoia, 07/02/2022

Ai docenti

Ai genitori

Agli studenti

Al personale ATA

Oggetto: Nuove misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito scolastico

A seguito della pubblicazione del DL n. 5 del 4 febbraio 2022 (che si allega) si riportano le nuove misure per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche e con la priorità di tutelare l'attività didattica in presenza. Per cui, cercando di fare la maggiore chiarezza possibile, si riporta in primo luogo, uno stralcio del DL in questione, laddove riguarda anche il nostro Liceo.

“Nelle scuole secondarie di secondo grado:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Per le scuole (...) secondarie di primo e di secondo grado si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento (...) del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.”

Volendo pertanto riassumere e schematizzare quanto riportato all'art. 6 del DL 5/22, si può affermare:

- 1) Con uno studente positivo l'attività didattica prosegue in presenza per tutti gli altri studenti, così come avvenuto fino ad ora e per i successivi 10 giorni studenti e docenti dovranno indossare le mascherine FFP2.

- 2) **Con due o più casi di positività in classe**, gli studenti che **hanno concluso** il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di centoventi giorni o che **sono guariti** da meno di centoventi giorni, oppure che **hanno effettuato** la dose di richiamo (3[^] dose o booster) **continuano l'attività didattica in presenza** e dovranno indossare (come i docenti) le mascherine FFP2.
- 3) Con due o più casi di positività in classe, gli studenti che **non hanno concluso** il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di centoventi giorni o che **non sono guariti** da meno di centoventi giorni o, ancora, che **non hanno effettuato** la dose di richiamo (3[^] dose o booster), **dovranno stare in quarantena e in DaD (o Didattica Digitale Integrata, DDI) per 5 giorni**, al termine dei quali, per la riammissione in classe, **sono tenuti ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati abilitati.
- 4) Perché si verifichino i precedenti punti 2) e 3) e, quindi, si debba attivare la quarantena e la DaD per una parte degli studenti, **non devono essere trascorsi più di 5 giorni tra il primo e il secondo caso di positività**. In caso contrario tutti gli studenti continuano con l'attività didattica in presenza.

Le novità contenute nel DL 5/22 rispetto alle precedenti misure sono, pertanto, le seguenti:

- a) Gli studenti che **hanno concluso** il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di centoventi giorni o che **sono guariti** da meno di centoventi giorni, oppure che **hanno effettuato** la dose di richiamo (3[^] dose o booster), svolgono **SEMPRE E COMUNQUE L'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA**, qualunque sia il numero di casi positivi riscontrato in classe. Ovviamente, vige ancora la regola che gli studenti devono poter dimostrare di trovarsi in una delle suddette condizioni.
- b) Gli studenti che **non hanno concluso** il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di centoventi giorni, oppure che **non sono guariti** da meno di centoventi giorni o, ancora, che **non hanno effettuato** la dose di richiamo (3[^] dose o booster) **SONO COLLOCATI IN QUARANTENA E IN DAD PER 5 GIORNI (E NON PIÙ PER 10)**
- c) Per sommare il primo e il secondo caso di studenti risultati positivi al Covid-19 (o il secondo e il terzo e così via) e, quindi, perché si debba attivare la DaD per una parte degli studenti della classe, **NON DEVONO ESSERE TRASCORSI PIÙ DI 5 GIORNI TRA DUE CASI DI POSITIVITÀ**. In caso contrario, il caso accertato rimane sempre uno e, quindi, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti.

Ma c'è anche un'altra novità nel DL 5/22 ed è la sua **retroattività**, per cui all'art. 6, c. 6 si legge testualmente:

“6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.”

Sulla base di quanto appena citato, *“le misure già disposte (...) sono **ridefinite** in funzione di quanto disposto dal presente articolo, sono inequivocabilmente da intendersi nella seguente maniera: **gli studenti che alla data del 7 febbraio 2022 abbiano già effettuato 5 giorni di quarantena o di DaD in base a quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore, SONO AUTORIZZATI A FARE RIENTRO A SCUOLA.***

Ovviamente, gli studenti che erano tenuti a fare il tampone per rientrare a scuola dopo il decimo giorno di DaD (cioè coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 3) o alla lettera b), **sono tenuti a farlo anche in questo caso e, per rientrare, l'esito dovrà essere negativo.**

Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Rimango comunque a disposizione per tutte le necessità che dovessero eventualmente sorgere.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli